CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Affidamento del progetto di fattibilità tecnico–economica (PFTE), del progetto esecutivo (PE) e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori di ampliamento della sede di Putignano dell'IZSPB - CUP F39D25001290005

Art. 1. Oggetto dell'affidamento del servizio 3
Art. 2. Normativa di riferimento 3
Codice dei contratti pubblici e criteri ambientali minimi: 4
Norme tecniche per le costruzioni; 4
Norme ambientali: 5
Norme sull'esproprio: 5
Art. 3. Durata del servizio e scadenze intermedie 5
Art. 4. Obblighi, direttive e prescrizioni generali 6
Art. 5. Obblighi dell'Aggiudicatario 6
Art. 6. Collaboratori 8
Art. 7. Forma del contratto e documenti integranti del contratto 8
Art. 8. Specifiche tecniche dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle prestazioni 8
Art. 9. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 9
Art. 10. Descrizione delle prestazioni 9
Art. 11. Modifiche del contratto in corso di esecuzione ed errore progettuale. 10
Art. 12. Consegna degli atti 10
Art. 13. Corrispettivo e valore dell'appalto 11
Art. 14. Modalità di liquidazione e pagamento e tracciabilità dei pagamenti 11
Art. 15. Anticipazione 13
Art. 17. Definizione delle controversie 14
Art. 18. Recesso e risoluzione del contratto 14
Art. 20. Responsabilità per danni – Obbligo di manleva 15
Art. 21. Garanzia definitiva 16
Art. 22. Subappalto 16
Art. 23. Clausole su eventuali errori progettuali ed errori ed omissioni emersi in fase esecutiva dell'intervento 16
Art. 24. Cessione dei Crediti 17
Art. 25. Cessione del contratto 17
Art. 26. Liquidazione ed altre procedure concorsuali dell'Aggiudicatario o morte del titolare 17
Art. 27. Sospensioni 17
Art. 28. Rinegoziazione contrattuale 17
Art. 29. Revisione prezzi 18
Art. 30. Direttore dell'Esecuzione 18
Art. 31. Verifica di conformità 18
Art. 32. Accordo bonario 19
Art. 33. Clausola di manleva 19

Art. 1. Oggetto dell'affidamento del servizio

Il presente Capitolato ha ad oggetto il servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnico–economica (PFTE), del progetto esecutivo (PE) e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione nell'ambito dei lavori di ampliamento della sede di Putignano dell'IZSPB.

Le prestazioni tecniche oggetto di incarico dovranno rispettare la normativa di riferimento sotto riportata al successivo art. 2.

Le attività tecniche dovranno, altresì, rispettare, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con D.M. del 24 novembre 2025, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi." ai sensi dell'art. 57 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice nella presente procedura di affidamento non si procede alla suddivisione in lotti, attesa l'uniformità ed omogeneità delle prestazioni oggetto dell'appalto e tenendo conto, peraltro, dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Pertanto sussiste l'unitarietà delle prestazioni di progettazione.

L'operatore economico dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di essere in regola con le norme che regolano l'istituto previdenziale della categoria professionale di appartenenza e di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l'incarico da espletare.

L'amministrazione, considerato lo stato di abbandono in cui versa l'area ha ritenuto necessario procedere al suo recupero mediante una riqualificazione mirata. Al fine di individuare possibili soluzioni progettuali si è provveduto alla redazione del DIP.

Art. 2. Normativa di riferimento

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche; in particolare:

-Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

-D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

-D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. – Codice dell'amministrazione digitale;

-Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

-D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

-D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. – Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2013, n. 62;

Codice dei contratti pubblici e criteri ambientali minimi:

-D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 (nel prosieguo anche "Codice");

-D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ove vigente;

- Legge 21 aprile 2023, n. 49, "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

-D.M. 17 giugno 2016, come aggiornato all'Allegato I.13 al Codice, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione;

-Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, n. 256 – recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

Tutela e sicurezza nei cantieri:

-D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

-Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della Legge n. 248 del 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

-Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii.

Norme tecniche per le costruzioni;

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

-circolare 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018;

-direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 – Valutazione e riduzione del rischio sismico del ptrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14/01/2008;

-D.M. 14 giugno 1989 Nr. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

-d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

-D.M. 22 agosto 2017, n. 154, e ss.mm.ii. – Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

-D.M. 14 giugno 1989 Nr. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

Norme ambientali:

-D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. cd. “c.d. Codice dell’ambiente ”;

Norme sull’esproprio:

-D.P.R. 8 giugno 2001, n. 237 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

- Ulteriori norme di settore, anche di natura regolamentare e comunale, vigenti al momento della sottoscrizione del contratto;
- norme UNI, EN, CEN, ISO di settore;

Art. 3. Durata del servizio e scadenze intermedie

Il presente servizio decorre dalla data di stipula del contratto o comunque dalla data di affidamento in via d’urgenza come risultante dal verbale di consegna ed in seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti. La durata del servizio, al netto dell’iter amministrativo del procedimento unico, è fissata in **36 mesi** decorrenti dalla data della stipula della scrittura privata autenticata o in alternativa dal verbale di consegna in via d’urgenza del servizio.

Con riferimento alla sopra indicata scadenza, sono previste le seguenti scadenze intermedie:

- **120 gg naturali e consecutivi** per produrre e consegnare la documentazione progettuale afferente al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
- **60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla approvazione del PFTE** per produrre e consegnare la documentazione progettuale afferente al Progetto Esecutivo e dare corso alle successive fasi di approvazione.

Il servizio dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall’Amministrazione, mediante la consegna di tutta la documentazione riportata all’art. 7 del presente

Capitolato entro la data di ultimazione del servizio in oggetto.

Art. 4. Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento del servizio, l'Aggiudicatario deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Nell'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario è obbligato all'osservanza della legislazione vigente in materia di lavori pubblici e si impegna a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente Capitolato. In particolare, è obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nelle normative elencate all'art.2 del presente Capitolato, nonché del Capitolato Generale dello Stato per quanto vigente.

Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, individuato dall'Amministrazione, nonché al Dirigente preposto oppure ad altre persone all'uopo incaricate. Alle stesse figure l'Aggiudicatario risponderà del proprio operato cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie seguite.

L'Aggiudicatario dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti dell'Istituto ovvero altri professionisti, incaricati per l'elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con l'opera oggetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si impegna a consegnare tempestivamente all'Aggiudicatario la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Aggiudicatario su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione e obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 5. Obblighi dell'Aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale

titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Capitolato. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire via PEC all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente Capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario e a quanto stabilito sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario provvederà a recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione.

Il compenso comprende tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che l'Aggiudicatario dovrà sostenere per svolgere il servizio.

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenendone tutti gli oneri e le spese:

- premunirsi delle garanzie assicurative di cui al Codice come meglio specificate dal presente Capitolato;
- servirsi di tutti i collaboratori necessari al corretto ed efficace svolgimento del servizio affidato;
- partecipare con i propri collaboratori/consulenti a sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP;
- assistere l'Amministrazione nei rapporti con autorità e enti terzi;
- sovrintendere a saggi, ispezioni, scavi e quanto altro necessario per acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento del servizio;
- emettere e conservare, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, la documentazione di propria competenza.

Art. 6. Collaboratori

L'Aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all'Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Aggiudicatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti non sia vietato da norma di legge, di regolamento o contrattuali.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alle prestazioni in ordine alla normativa vigente in relazione alla categoria professionale di appartenenza, nonché della deontologia professionale.

Art. 7. Forma del contratto e documenti integranti del contratto

Il contratto d'appalto è stipulato nella forma della scrittura privata autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato tecnico prestazionale e determinazioni dei compensi professionali degli incarichi ex DM 17/06/2016 come modificato dall'allegato i.13 vigente;
- schema di contratto;
- il capitolato informativo bim;
- il documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- l'offerta tecnica dell'affidatario del servizio;
- l'offerta economica dell'affidatario del servizio.

Art. 8. Specifiche tecniche dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle prestazioni

Tutti gli elaborati tecnici rimarranno di proprietà dell'Amministrazione che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Capitolato nella seguente modalità:

- copia dei file definitivi di ciascun elaborato compatibili con i software

  in uso presso le strutture tecniche dell'Amministrazione (file sorgente originali in formato PDF/A non modificabili in forma non protetta firmati digitalmente in formato "p7m" o "Pades", documenti modificabili in forma non protetta in formato "doc" e disegni in formato "dwg" accompagnati dai relativi stili di stampa in formato "ctb", elaborati contabili in formato compatibile con il software

Primus ACCA ovvero formato aperto “xml”, excel o similari).

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto e identificato univocamente all’interno degli elaborati tecnici attraverso codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Dovrà essere fornita all’Amministrazione n. 1 copia cartacea, opportunamente timbrata e firmata in originale. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall’Aggiudicatario aggiudicatario nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dall’Amministrazione secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati all’interno del presente Capitolato, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 9. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’opera presso il competente ufficio comunale e gli enti preposti, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall’ordinamento:

a) In materia di strutture o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
b) In materia storica e/o architettonica;
c) In materia ambientale e/o paesaggistica;
d) In materia di acustica;
e) In materia di accessi o altre connessioni con la viabilità urbana;
f) In materia edilizia e urbanistica;
g) In materia antincendio.

La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

Le attività tecnico specialistiche oggetto d’incarico si intendono comprensive delle prestazioni relative alla redazione e presentazione di tutto quanto necessario in materia di autorizzazione alla realizzazione.

Art. 10. Descrizione delle prestazioni

Ferma restando l’applicazione di ogni specifica normativa e oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento del servizio in oggetto (si veda il DIP qui integralmente richiamato

e il calcolo del CP):

1. **PFTE**: Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs. 36/2023 e dell'All. I.7, qui integralmente richiamati e ogni altre norme e regolamenti regionale e comunale di settore, qui integralmente richiamati.
2. **PE**: Progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 36/2023 e dell'All. I.7, qui integralmente richiamati e ogni altre norme e regolamenti regionale e comunale di settore, qui integralmente richiamati.
3. **CSP/CSE**: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi del D.lgs. 36/2023 e dell'All. II.14, qui integralmente richiamati e ogni altre norme e regolamenti regionale e comunale di settore, qui integralmente richiamati.

Art. 11. Modifiche del contratto in corso di esecuzione ed errore progettuale.

Per eventuali modifiche e varianti al contratto si applicherà l'art. 120 del Codice.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguirle alle medesime condizioni ivi previste. In tal caso l'Aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata preventivamente approvata dal RUP. All'Aggiudicatario, per contro, non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori o omissioni commessi in sede di redazione dei documenti costituenti il servizio.

In caso di errore od omissione di progettazione, così come descritti all'art. 3, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 al Codice, che comportino modifiche non sostanziali ma non pregiudichino anche in parte la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione si procederà ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice.

Fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario, è fatto salvo il diritto di rivalsa e risarcimento danni presso le sedi competenti, nei confronti dello stesso.

Art. 12. Consegna degli atti

Il tempo previsto per la redazione e consegna degli elaborati, al netto dell'iter amministrativo del procedimento unico, è quello di seguito indicato:

- **120 gg naturali e consecutivi** per produrre e consegnare la documentazione progettuale afferente al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
- **60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla approvazione del PFTE** per produrre e consegnare la documentazione progettuale afferente al Progetto Esecutivo e dare corso alle successive fasi di approvazione.

Tutti gli elaborati trasmessi dovranno essere protocollati dall'Amministrazione e si riterranno tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta all'Aggiudicatario entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di trasmissione.
Resta inteso che le eventuali proroghe dovranno comunque rispettare i termini definiti dalle norme statali e regionali.

Art. 13. Corrispettivo e valore dell'appalto

L'ammontare del corrispettivo è stabilito come di seguito:

n.	*Descrizione delle prestazioni*	*CPV*	*Importo (€)*
1	Progetto di fattibilità tecnico economica	71000000-8	212.440,32
2	Progettazione esecutiva	71000000-8	168.615,70
3	Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	79417000-0	106.654,16
Importo totale a base di gara			487.710,18

Tenendo conto, altresì, delle previsioni di cui all'articolo 11 del presente Capitolato, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 585.252,216** al netto di Iva, dettagliato come da sotto riportata tabella*:*

Art. 14. Modalità di liquidazione e pagamento e tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati in più soluzioni come di seguito indicato:

- Primo acconto pari all'importo contrattuale offerto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica a seguito dell'approvazione dello stesso
- Secondo acconto pari all'importo contrattuale offerto per il progetto esecutivo a seguito dell'approvazione dello stesso
- Saldo a seguito della conclusione dell'attività di CSE.

Il pagamento verrà effettuato, alla consegna degli elaborati conclusivi e degli allegati relativi al presente servizio (come elencati all'Art. 7 del presente Capitolato), e dopo formale approvazione da parte del RUP.
La fattura, da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica, dovrà essere emessa alla chiusura della prestazione così come individuata in precedenza.
Il pagamento delle fatture avverrà entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dall'accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione e a seguito dell'avvenuto completamento dell'affidamento.
Il corrispettivo del servizio verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
La fattura dovrà essere inoltrata tramite il Codice Univoco (codice IPA - Indice Pubbliche Amministrazioni).

Gli interventi saranno riconosciuti economicamente soltanto se svolti con modalità rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato. Le fatture dovranno riportare gli interventi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. questo Istituto garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 60 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento.

La liquidazione è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta Appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/23, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa. A questo proposito l'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante – entro sette giorni dall'accensione – gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa dalla Ditta Appaltatrice.

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti o dagli enti abilitati, sarà richiesto dalla Stazione Appaltante, anche per le eventuali ditte subappaltatrici.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi definiti in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e a tal fine ha comunicato il conto corrente dedicato all'appalto di che trattasi e le persone delegate ad ivi operare.

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale così come altro sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il citato principio di diritto n. 17 del 2018, e secondo quanto precisato da ultimo con la risposta agli interpelli n. 47 e 259 del 2024, l'Amministrazione potrà procedere alternativamente come segue:

- pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice).
- pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto. La mandataria emetterà direttamente le fatture ma esclusivamente "in nome e per contro degli altri", dando evidenza di rettamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 commi 1 e 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 15. Anticipazione

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 10% da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1.

Art. 16. Penalità per inosservanza degli obblighi del Capitolato

L'ingiustificato, mancato o ritardato adempimento degli obblighi qui disciplinati, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione e diverse determinazioni circa l'effettiva entità delle conseguenze legate al ritardo, comporta una penale pari all'1 (un per mille) dell'importo del compenso spettante per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la scadenza finale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i giorni 90 (novanta), l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l'Aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente al servizio eventualmente svolto.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto, verrà comminata una penale da € 50 (euro cinquanta) a € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione rilevata.

L'Amministrazione, in caso di altre violazioni del presente Capitolato, può comminare altri penali fermo restando che le penali non possono comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

La penale verrà applicata, a seguito di un contraddittorio con l'Aggiudicatario e potrà essere trattenuta da qualunque somma maturata a credito dell'Aggiudicatario medesimo in ragione del servizio eseguito, oppure mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

Art. 17. Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente servizio, che non sia stato possibile comporre in via bonaria nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

A tal fine si elegge foro competente quello di Foggia.

Art. 18. Recesso e risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno giorni 20 (venti) ai sensi dall'articolo 123, comma 2, del Codice.

Il recesso avverrà previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite.

L'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia in base alle condizioni indicate all'art. 122, comma 1, del Codice.

L'Amministrazione deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso alle condizioni indicate all'art. 122, comma 2, del Codice. Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a giorni 10 (dieci), entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ferme le ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: (elenco delle fattispecie alle quali si applica la clausola risolutiva espressa):

- Gravi e reiterate violazioni e grave e reiterate inosservanza del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento vigente alla data di sottoscrizione del contratto;
- ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per cause non imputabili all'aggiudicatario;
- errori progettuali, come previsti e disciplinati nel presente Capitolato. Si applica in ogni caso l'art. 122 del Codice.

Al verificarsi della fattispecie risolutiva, l'Ente seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 122 e ss. del Codice.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'aggiudicatario dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate e in essere alla data in cui è dichiarata, salvo venga diversamente previsto.

Art. 19. Condizioni di osservanza dei codici di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento vigente alla data di sottoscrizione del contratto e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 20. Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L'Aggiudicatario deve essere in possesso di una POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PROFESSIONALE a garanzia delle attività oggetto dell'Appalto ed in linea con gli oneri assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre l'Aggiudicatario, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.

Qualora derivino danni o sanzioni al RUP per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Aggiudicatario per i danni o le sanzioni patite.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Art. 21. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si rinvia, pertanto, agli articoli 106 e 117 del Codice.

Art. 22. Subappalto

L'Aggiudicatario può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità esclusiva dell'Aggiudicatario anche ai fini di tali attività.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, attesa la specificità e straordinarietà della natura degli stessi e delle esigenze prioritarie di tutela della salute ed ambientale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 23. Clausole su eventuali errori progettuali ed errori ed omissioni emersi in fase esecutiva dell'intervento

In caso di errori od omissioni di progettazione, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 al Codice, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oggetto del servizio o la sua futura utilizzazione, anche se emersi nella successiva fase esecutiva dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto, a titolo transattivo, all'esecuzione delle prestazioni reintegrative previste dal contratto. In caso di affidamento del livello di progettazione esecutiva, l'Amministrazione verifica l'entità e la natura degli errori ed omissioni di progettazione in contraddittorio con l'Aggiudicatario e l'appaltatore dei lavori, individuando tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Si rinvia, pertanto, a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 41 comma 8 bis e 120 comma 15 bis del Codice.

E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino in tutto o in parte, la realizzazione dell'intervento o la sua futura utilizzazione.

Art. 24. Cessione dei Crediti

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. Anche la cessione dei crediti è soggetta al regime della tracciabilità dei flussi finanziari. In ogni caso, l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come aggiornata con delibera n. 371 del 27 luglio 2022. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 25. Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 26. Liquidazione ed altre procedure concorsuali dell'Aggiudicatario o morte del titolare.

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

In caso di morte del titolare è facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che l'Amministrazione ritiene necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art. 27. Sospensioni

Con riguardo all'istituto delle sospensioni si rimanda all'art. 121 del Codice, atteso che il comma 11 dell'art. 121 prevede espressamente che le disposizioni dello stesso si applicano in quanto compatibili ai contrattivi relativi a servizi e forniture.

Art. 28. Rinegoziazione contrattuale

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art.9 del D.lgs. 36/2023. Qualora la richiesta

sia avanzata da parte dell'appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla "Revisione prezzi", entro un termine non superiore a tre mesi.

Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 29. Revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 ed Allegato II.2-bis al Codice, recante "Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi del Codice", è prevista l'applicazione dell'istituto della revisione. In osservanza a quanto previsto dall' art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo del contratto attuativo come desumibile dalla determina di affidamento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice sintetico di riferimento è quello dei prezzi alla produzione dei servizi "PPS" (classe 71 - Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice e l'importo complessivo di cui all'art. 60 comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello relativo al mese di aggiudicazione.

Art. 30. Direttore dell'Esecuzione

Si applica l'art. 114 del Codice compatibilmente con le previsioni del presente Capitolato in punto di affidamento della Direzione dei Lavori.

Art. 31. Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione.

Si rinvia a quanto in punto di verifica di conformità previsto dall'art. 116 del Codice ed all'Allegato II.14 recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità".

Art. 32. Accordo bonario

Si applica l'art. 211 del Codice, il cui comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 210 in quantocompatibili, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 33. Clausola di manleva

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del lavoro ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

Art. 34. Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato e dagli atti da esso richiamati, si rinvia alle disposizioni del Codice civile e al D.lgs. n.36/23 e s.m.i.